

Assicurazione Obbligatoria rischi catastrofali e calamitosi

Alessandra Greco

3 aprile 2025



CONFINDUSTRIA

L'OBBLIGO

La Legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l'obbligo per le imprese di assicurarsi a copertura dei danni causati:

- da calamità naturali ed eventi catastrofici: sismi, frane, alluvioni, inondazioni e esondazioni – considerate nell'evento le prosecuzioni nelle 72 ore successive dall'inizio
- a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali: a qualsiasi titolo impiegati nell'attività d'impresa – **Affitto?**

Decorre dal:

- **1° gennaio 2026** per le micro e piccole imprese (come definite da Direttiva UE n. 2775/2023)
- **1° ottobre 2025** per le medie imprese
- **1° aprile 2025** per le grandi imprese (le sanzioni non saranno applicate prima di 90 gg)

(inizialmente dal 1 gennaio 2025)

Per polizze già in essere decorre dal primo rinnovo o quietanziamento



SANZIONE PER LE IMPRESE

OGGI

La Legge di Bilancio stabilisce che dell'inadempimento dell'obbligo «si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali»  Verifica in corso con MIMIT ed enti gestori

DOMANI

Bozza Codice incentivi prevede che **le imprese non assicurate sono escluse da accesso alle agevolazioni pubbliche**

**Per le assicurazioni obbligo a contrarre – sanzione
tra 100 e 500mila**



PRINCIPALI CONDIZIONI

- ❖ **Premi**: determinazione in misura proporzionale al rischio; aggiornamento periodico, anche in considerazione del principio di mutualità
- ❖ **Entità dello scoperto**: 15% del danno indennizzabile per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata; rimessa alla libera negoziazione delle parti per la fascia superiore a 30 milioni di somma assicurata ovvero per le grandi imprese (fatturato maggiore di 150milioni di euro e numero di dipendenti pari o superiore a 500)
- ❖ **Massimale o limite di indennizzo**: 1 milione di euro per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata; non inferiore al 70% della somma assicurata per la fascia 1-30 milioni di euro; rimesso alla libera negoziazione delle parti per la fascia oltre 30 milioni di euro di somma assicurata
- ❖ **Copertura terreni**: prestata nella forma “a primo rischio assoluto”, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo (prevede l’impegno della compagnia di assicurazione, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati)
- ❖ **Trasparenza in merito all’offerta delle polizze**: Documenti informativi precontrattuali e condizioni di assicurazione sul sito delle compagnie
- ❖ **Limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle compagnie**: parametrati all’effettiva capacità assuntiva e ai requisiti di solvibilità, compatibilmente all’appetito per il rischio
- ❖ **Riassicurazione SACE**: le compagnie dovranno aderire ad apposita convezione di riassicurazione



ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA A COPERTURA DEI RISCHI CALAMITOSI E CATASTROFALI

Proposte Confindustria

- ❖ Oltre alla **proroga dell'obbligo** intervenuta nei giorni scorsi, al fine di favorire un processo ordinato di evoluzione della cultura assicurativa delle imprese e di aumento del loro livello di protezione, Confindustria ha segnalato la necessità e l'urgenza di ulteriori interventi:
 - ✓ esenzione dell'imposta sul premio (in alternativa, gettito destinato a interventi sul territorio)
 - ✓ misure di supporto a investimenti delle imprese in prevenzione
 - ✓ aumento investimenti pubblici per mettere in sicurezza il territorio



ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Iniziative per le imprese

- ❖ SEMINARI
- ❖ QUESITI AL MIMIT
- ❖ BROCHURE PER LE IMPRESE CON ANIA
- ❖ CONVENZIONE PER POLIZZE COLLETTIVE
- ❖ SENSIBILIZZAZIONE BANCHE
- ❖ PORTALE IVASS PER LA COMPARAZIONE DEI CONTRATTI
(Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza) – Necessario Decreto
- ❖ DDL RICOSTRUZIONE: obbligo per le compagnie di assicurazione di liquidare immediatamente il 30% del danno

